



CITTA' DI TORINO

**CIRCOSCRIZIONE VI**

CONS. CIRC.LE N. 128/2015

MECC. N. 201505987/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI  
IL GIORNO 17 DICEMBRE 2015**

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d'urgenza, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza della Presidente Nadia CONTICELLI e dei Consiglieri:

AGLIANO	GARCEA	RASO
AVIGNONE	GENCO	SATURNINO
BARBIERI	IATI'	SCAGLIOTTI
BORIO	LEDDA	SCAVELLO
CATIZONE	LICARI	SCIRETTI
D'ALARIO	MARTELLI	TKALEZ
DE GASPERI	MO	TODARELLO
DEL VENTO	MOIOLI	ZITO

E quindi in totale, con la Presidente, n. 25 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: AVIGNONE – AGLIANO – CATIZONE - GENCO – IATI' – MARTELLI - TKALEZ.

In totale n. 18 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

**SEDUTA PUBBLICA**

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

**ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE LOCALE IN VIA SAN BENIGNO 22 E IN CORSO VERCELLI 141 ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA.**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE LOCALE IN VIA SAN BENIGNO 22 E IN CORSO VERCELLI 141 ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA.

La Presidente, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:

La valorizzazione dell'associazionismo e l'incentivazione di attività di assistenza e/o prevenzione rivolti alla popolazione residente rientra fra le finalità prioritarie della Circoscrizione, con tali fini vengono concessi in uso vari locali rientranti nel patrimonio circoscrizionale, assegnati con delibera del Consiglio Comunale del 15/02/1999 ( n. mecc. 9805900/49).

L' "Associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato - Procuratori cittadini - Coordinamento giustizia per i diritti" anche per il 2016 intende proseguire l' attività di ascolto e di raccolta delle segnalazioni presentate dai cittadini in merito a disagi, disfunzioni, diritti violati, disservizi e carenze in campo sanitario e di igiene ambientale. Le segnalazioni relative a violazioni che comportano lesioni gravi sono trasmesse al servizio legale della sede regionale dell' Associazione. Inoltre fornisce chiarimenti sulle modalità di accesso ai vari servizi socio-sanitari ed assistenziali ai cittadini che non trovano sostegno nelle strutture sanitarie territoriali. Proseguirà il "Monitoraggio per la valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero". Per il raggiungimento delle finalità prefisse l' Associazione ha richiesto i locali siti in corso Vercelli 141 "Cascina Marchesa" e via San Benigno 22.

Ritenendo condivisibili i fini prefissi dall'Associazione ed in accoglimento della richiesta, si concede l' utilizzo del locale n. 2 sito in corso Vercelli, 141 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e del locale sito al piano terreno in via San Benigno 22 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per lo svolgimento dell'attività sopradescritta per il periodo di un anno, dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione subordinatamente alla sottoscrizione del disciplinare, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 5, punto B1) e fatti salvi i punti A) numeri 1-2-4-5 del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (mecc.n. 9007590/08) modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 4 maggio 1992 (mecc. 9204078/08) e 19 marzo 2007 ( mecc. 200700545/094) , a cui si rimanda per l'applicazione del "Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione", approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 19 febbraio 2001 (n. mecc. 200100171/89), modificata con deliberazioni in data 19 dicembre 2001 (n. mecc. 200111839/89) e del 23 febbraio 2006 (mecc. n. 200601267/89).

Considerato l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la

valorizzazione delle attività a favore dei cittadini sul territorio circoscrizionale, quale quella oggetto della presente concessione, per la quale si ribadisce non sussistere, ai sensi dell'art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l'ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l'efficace valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai cittadini, in particolare la prevenzione di disfunzioni, disservizi in campo sanitario e di igiene ambientale, del degrado urbano e sociale, l'effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa del servizio.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto con notifica della data del 12/11/2015.

Le utenze a servizio dell'immobile sito in corso Vercelli n. 141 sono le seguenti:

- Gas metano: n.utenza CE-0881-X-ITC01;
- Energia elettrica: n.utenza 1050061191; n.matricola contatore IT020E00025778;
- Acqua: n.utenza: 0010006683-0010034783

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento;

Le utenze a servizio dell'immobile sito in via San Benigno, 22 sono le seguenti:

- Gas metano: n.utenza CE-0858-A-ITC01; n.matricola contatore:7582182-2010;
- Energia elettrica n. utenza 1050061156; n.matricola contatore: 802321-IT020E00036253;
- Acqua n.utenza: 0010036085; n. matricola: 97190293

Antincendio n. utenza: 0010041024

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento;

La concessione avrà durata di un anno, con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione, subordinatamente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione connesso.

L'argomento è stato discusso nella riunione della I – IV Commissione congiunta, tenutasi il giorno 17/11/2015.

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;

- dato atto che i pareri di cui al art. 49 del suddetto T.U. sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione a titolo gratuito alla “Associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato - Procuratori cittadini - Coordinamento giustizia per i diritti” con sede in via Cavour, 31 Torino – C.F. 97548880018 – legale rappresentante sig. Alessio Terzi, del locale n. 2 sito in corso Vercelli, 141 nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e del locale sito al piano terreno in via San Benigno 22 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per un anno a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione, subordinatamente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione connesso.

La predetta concessione è rilasciata ai sensi del “Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni” n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (mecc.n. 9007590/08) modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 4 maggio 1992 (mecc. 9204078/08) e 19 marzo 2007 (mecc. 200700545/094), per le attività rientrante nei casi di “progetti circoscrizionali realizzati a mezzo di gruppi, Enti, Associazioni riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nella Circoscrizione ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione”, nel rispetto dell’art. 5 punto B numero 1, fatti salvi i punti 1,2, 4 e 5 della lettera A), del medesimo articolo, cui si rimanda per l’applicazione del “Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione”, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, modificata con deliberazioni in data 19 dicembre 2001 (n. mecc. 200111839/89) e del 23 febbraio 2006 (mecc. n. 200601267/89).

In conformità con quanto disposto dall’art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili all’assegnatario, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

2. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n.186 e del medesimo articolo del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell’utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.
3. Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale eventuali variazioni, non comportanti incrementi orari complessivi, che dovessero verificarsi posteriormente alla data di approvazione del presente atto deliberativo.
4. Di dare atto che l’ “Associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato - Procuratori cittadini - Coordinamento giustizia per i diritti” ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
5. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dal documento conservato agli atti;
6. La dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del servizio;
7. Di dichiarare, attesa l’urgenza, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del citato Testo Unico.

Il Consiglio, con distinta e palese votazione:

PRESENTI	18
VOTANTI	18
FAVOREVOLI	18
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

#### DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione a titolo gratuito alla “Associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato - Procuratori cittadini - Coordinamento giustizia per i diritti” con sede in via Cavour, 31 Torino – C.F. 97548880018 – legale rappresentante sig. Alessio Terzi, del locale n. 2 sito in corso Vercelli, 141 nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e del locale sito al piano terreno in via San Benigno 22 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per un anno a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione, subordinatamente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione connesso.

La predetta concessione è rilasciata ai sensi del “Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni” n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (mecc.n. 9007590/08) modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 4 maggio 1992 (mecc. 9204078/08) e 19 marzo 2007 (mecc. 200700545/094), per le attività rientrante nei casi di “progetti circoscrizionali realizzati a mezzo di gruppi, Enti, Associazioni riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nella Circoscrizione ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione”, nel rispetto dell’art. 5 punto B numero 1, fatti salvi i punti 1,2, 4 e 5 della lettera A), del medesimo articolo, cui si rimanda per l’applicazione del “Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione”, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, modificata con deliberazioni in data 19 dicembre 2001 (n. mecc. 200111839/89) e del 23 febbraio 2006 (mecc. n. 200601267/89).

In conformità con quanto disposto dall’art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili all’assegnatario, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

2. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n.186 e del medesimo articolo del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell’utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.
3. Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale eventuali variazioni, non comportanti incrementi orari complessivi, che dovessero verificarsi posteriormente alla data di approvazione del presente atto deliberativo.
4. Di dare atto che l’ “Associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato - Procuratori cittadini - Coordinamento giustizia per i diritti” ha presentato apposita

dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.

5. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dal documento conservato agli atti;
6. La dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del servizio.

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 18 – VOTANTI 18 – FAVOREVOLI 18) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.